

Prot. 614/2023 u.



TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

Prov. N. 36/2023

Perugia, 01 marzo 2023

VARIAZIONE TABELLARE URGENTE IN ATTUAZIONE DEL D. LGS. 10 OTTOBRE 2022 n. 149 in relazione ai PROCEDIMENTI in materia di PERSONE, MINORENNI E FAMIGLIE.

Il Presidente del Tribunale

Rilevato che in data 28 febbraio 2023, ai sensi dell'art. 35 d. lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 co. 380 l. 29 dicembre 2022 n. 197, entrano in vigore le modifiche al processo civile introdotte dal d. lgs. indicato

Osserva

Il provvedimento normativo citato, che ha introdotto modifiche in numerosi settori del diritto civile e processuale civile, ha innovato profondamente il processo riguardante la materia dei minori e della famiglia introducendo un nuovo titolo, il IV bis, nel codice di procedura civile al libro II. Il nuovo titolo prevede "Norme per il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglia". Il legislatore ha utilizzato la tecnica di riunire tutte le disposizioni in materia sotto il numero 473 bis distinguendo gli articoli mediante un numero progressivo che segue l'originario indicazione alfanumerica "473 bis".

Le nuove disposizioni si applicano ai seguenti procedimenti:

- Ricorso per separazione giudiziale e modifiche delle relative condizioni
- Ricorso per divorzio contenzioso e modifiche delle relative condizioni
- Ricorso per scioglimento delle unioni civili e modifiche delle relative condizioni
- Separazione consensuale e divorzio congiunto (art. 473 bis.51) e modifiche delle relative condizioni
- Decadenza e/o sospensione della responsabilità genitoriale dei coniugi se in pendenza di giudizio di separazione o divorzio (anche instaurato successivamente), ovvero di uno dei giudizi elencati all'art. 38 disp att. c.c.; secondo l'attribuzione di competenza di cui alla disposizione ora citata, come risultante a seguito della l. 26/11/2021 n. 206.

- Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale dei figli nati fuori dal matrimonio, e modifiche delle relative condizioni
- Modifica e relativo reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti solo con riferimento a quelli che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori (art. 473 bis.23 e 473 bis.24).
- Modifica dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici (art. 473 bis. 29)
- Attuazione dei provvedimenti sull'affidamento (art. 473 bis.38)
- Provvedimenti in caso di inadempienze e violazioni (art. 473 bis.39)
- Violenza domestica e di genere (art. 473 bis.40 – art. 473 bis.46)
- Procedimenti di interdizione e inabilitazione, compresa la relativa revoca (art. 473 bis.52- art. 473 bis.57)
- Procedimenti in materia di amministrazione di sostegno, limitatamente alle disposizioni compatibili (art. 473 bis.58)
- Provvedimenti conservativi nell'interesse dello scomparso (art. 473 bis.59)
- Procedimento per la dichiarazione di assenza (art. 473 bis.60) e di morte presunta (art. 473 bis.62)
- Disposizioni in materia di minori interdetti e inabilitati (art. 473 bis.64- art. 473 bis.66)
- Sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare (art. 473 bis.67)
- Ordini di protezione contro gli abusi familiari (art. 473 bis.68)

Le più rilevanti modifiche attengono a due profili essenziali: l'unificazione del rito divenuto contenzioso per tutti i procedimenti separativi o di regolamentazione della responsabilità genitoriale anche ove attinenti a modifiche di condizioni già precedentemente disposte; la trattazione del giudizio dinanzi al giudice delegato dal presidente fin dalla prima udienza di comparizione delle parti, anche nei procedimenti di separazione e divorzio, con adozione dei provvedimenti provvisori e urgenti da parte del giudice delegato alla trattazione e precedentemente adottati all'esito dell'udienza presidenziale.

Come risultante dall'aggiornamento dei sistemi informatici civili (SICID) e dalle note informative redatte da DGSIA a illustrazione degli aggiornamenti, le modifiche delle condizioni di separazione o divorzio (in forma contenziosa o congiunta) continueranno ad essere iscritte nel registro volontaria giurisdizione (e non nel registro contenzioso come dovrebbe discendere dalla diversa struttura e natura del procedimento) ma tale soluzione (verosimilmente riferibile a problematiche tecniche di coordinamento) non incide sulla natura contenziosa dei procedimenti e sulle disposizioni procedurali introdotte (ricorso ex art. 473-bis .12 c.p.c.).

Nelle ipotesi di proposizione di ricorso per separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (anche in caso di cumulo di domande ex art. 473- bis.49 c.p.c.), modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori del matrimonio, il presidente, a seguito dell'iscrizione del procedimento, designerà il relatore delegando allo stesso anche la fissazione dell'udienza. Tale soluzione appare quella maggiormente rispondente ad esigenze di tempestività nella trattazione e di razionale organizzazione del ruolo poiché lo stesso giudice designato esaminerà il ricorso verificando l'eventuale urgenza nella fissazione e comparandola con le eventuali ulteriori urgenze delle cause già fissate sul proprio ruolo.

Lo stesso giudice delegato alla trattazione verificherà, in caso di richiesta di provvedimenti indifferibili (art. 473-bis.15 c.p.c.), la sussistenza dei presupposti per la loro emissione, assumendo, ove ritenuto necessario, sommarie informazioni e provvedendo, all'esito dell'eventuale adozione del decreto provvisoriamente esecutivo previsto dalla disposizione, alla fissazione dell'udienza nei

successivi quindici giorni per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti (eventualmente adottati).

L'assegnazione dei procedimenti avverrà secondo il criterio cronologico della sopravvenienza ed essi saranno ripartiti in ragione di uno ciascuno tra i giudici della prima sezione ad eccezione del presidente, a cominciare dal magistrato meno anziano.

Tutti i procedimenti di separazione, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle relative condizioni, regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio o relativi ai contributi economici in favore dei figli o delle parti proposti su domanda congiunta saranno assegnati al presidente del tribunale che li tratterà quale presidente-relatore; il presidente disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il parere e adotterà gli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 473- bis.51 disponendo la comparizione personale delle parti ovvero, nei casi previsti, la trattazione scritta.

Il presidente della II sezione civile sarà quindi esonerato, a partire dai ricorsi iscritti dal 1° marzo 2023, dalla trattazione delle separazioni consensuali attualmente attribuitegli tabellarmente definendo i procedimenti attualmente pendenti.

Nei procedimenti di interdizione e inabilitazione proposti con ricorso ex art. 473- bis. 52 c.p.c., nei procedimenti per dichiarazione di assenza (art. 473-bis.60 c.p.c.), in caso di richiesta di sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare (art. 473- bis.67), nei procedimenti in cui si richiede un ordine di protezione contro gli abusi familiari (art. 473 -bis.69 c.p.c.) il presidente, a seguito dell'iscrizione del procedimento, designerà il relatore delegando allo stesso anche la fissazione dell'udienza. La soluzione viene adottata per le stesse ragioni di tempestività nella trattazione e più razionale organizzazione di ciascun ruolo già richiamate in relazione ai procedimenti separativi.

Per i procedimenti di amministrazione di sostegno per i quali le disposizioni della sezione II del capo III del titolo IV bis del Libro II del c.p.c. si applicano "in quanto compatibili" non vengono introdotte modifiche sui criteri di assegnazione già previsti dalle tabelle vigenti.

Per tutti gli altri procedimenti in materia di stato, famiglia e persone per i quali le modifiche legislative non incidono sui criteri di assegnazione rimangono fermi i criteri già previsti dalle tabelle vigenti.

P.Q.M.

dispone

A partire dal 1° marzo 2023 nelle ipotesi di proposizione di ricorso per separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (anche in caso di cumulo di domande ex art. 473- bis.49 c.p.c.), modifiche delle condizioni di separazione e divorzio, regolamentazione della responsabilità genitoriale sui figli nati fuori del matrimonio, il presidente, a seguito dell'iscrizione del procedimento, designerà il relatore delegando allo stesso anche la fissazione dell'udienza. Il giudice delegato, fatte salve le ipotesi in cui riterrà di adottare, su richiesta delle parti, i provvedimenti indifferibili previsti dall'art. 473-bis.15, provvederà, all'esito della comparizione delle parti, all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti.

A partire dalla stessa data prima indicata nei procedimenti di interdizione e inabilitazione proposti con ricorso ex art. 473- bis. 52 c.p.c., nei procedimenti per dichiarazione di assenza (art. 473- bis.60 c.p.c.), in caso di richiesta di sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare (art. 473- bis.67), nei procedimenti in cui si richiede un ordine di protezione contro gli abusi familiari (art. 473 -bis.69 c.p.c.) il presidente, a seguito dell'iscrizione del procedimento, designerà il relatore delegando allo stesso anche la fissazione dell'udienza.

Le assegnazioni saranno ripartite in ragione di una ciascuno tra i giudici della prima sezione ad eccezione del presidente, a cominciare dal magistrato meno anziano.

A partire dalle iscrizioni effettuate dal 1° marzo 2023 tutti i procedimenti di separazione, scioglimento/cessazione degli effetti civili del matrimonio, modifica delle relative condizioni, regolamentazione della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori del matrimonio o relativi ai contributi economici in favore dei figli o delle parti proposti su domanda congiunta saranno assegnati al presidente del tribunale che li tratterà quale presidente-relatore; il presidente disporrà la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il parere e adotterà gli ulteriori provvedimenti previsti dall'art. 473- bis.51 disponendo la comparizione personale delle parti ovvero, nei casi previsti, la trattazione scritta.

Dispone l'immediata esecutività della variazione, conseguente alla modifica legislativa incidente direttamente sui criteri di assegnazione dei procedimenti ai giudici.

Si comunichi ai Magistrati, al Dirigente Amministrativo, ai Direttori amministrativi del settore civile e al Presidente del Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Perugia.

Si comunichi altresì al sig. Presidente della Corte Appello di Perugia per i profili di competenza ai sensi degli artt. 39 e 40 circolare sulle tabelle (23/07/2020 P 10502/2020).

Il Presidente del Tribunale
Mariella Roberti



ROBERTI
MARIELLA
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
01.03.2023
11:56:06
GMT+01:00